



**REGIONE
LAZIO**



ALLEGATO A

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese agricole colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID -19 di cui alla legge regionale n. 25/2020, art. 3, comma 17, come modificata dalla legge regionale n.4/2025, art.29, ai fini di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante

(PSC 2014 – 2020)

CUP di misura: F85B25000160008

INDICE

Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2– Obiettivi e finalità	4
Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	4
Articolo 4 – Interventi e spese ammissibili	5
Ambiti di intervento	5
Tipologie di spese ammissibili	6
Spese generali	6
Ragionevolezza della spesa	6
Articolo 5 – Disponibilità finanziaria, modalità per la	7
definizione del contributo e agevolazioni previste	7
Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda di aiuto	8
Articolo 7 – Contenuti della domanda di aiuto	9
Articolo 8 – Istruttoria	11
Articolo 9 – Cause di non ammissibilità	12
Articolo 10 – Obblighi del beneficiario e modalità di erogazione del contributo	12
Realizzazione degli interventi	13
Atto di impegno.....	13
Richiesta di pagamento e modalità rendicontazione delle spese sostenute.....	13
Proroghe e adeguamenti tecnici	14
Cessione di aziende.....	14
Articolo 11 - Controlli	14
Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	15
Articolo 13 – Pubblicazione e informazioni	19
Allegati	19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.

Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013), così come modificato dal regolamento (UE) 316/2019 e dal regolamento (UE) 2024/3118.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 241 e 242, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio – Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 20 luglio 2020, n.38 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID.

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021” - Art. 3, commi 17-19 (Contributi per le imprese vivaistiche)

Legge regionale 14 aprile 2025, n.4 “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie” – Art. 29 (*Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relative a contributi per le imprese vivaistiche*)

Articolo 1 – Definizioni

Impresa unica - Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013, l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Operatore Professionale - Ai sensi del Regolamento (UE) 2031/2016, un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più delle attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:

- a) impianto;
- b) riproduzione;
- c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
- d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
- e) messa a disposizione sul mercato;
- f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

OTE - Orientamento Tecnico-Economico rilevabile dalla scheda di validazione del fascicolo SIAN dell'azienda agricola, determinato in base all'incidenza percentuale della Produzione Standard (PS) delle diverse attività produttive (coltivazioni e allevamenti) rispetto alla Produzione Standard Totale dell'azienda stessa.

Articolo 2– Obiettivi e finalità

La “ricostruzione” dell'economia, dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid- 19, deve tener conto della crisi economica che ha interessato, tra le altre, le attività florovivaistiche, causata dalla riduzione forzata della mobilità, dal cambiamento dei comportamenti sociali e d'acquisto, dall'incremento dei costi di produzione e dalle giacenze di magazzino invendute.

La Regione Lazio, con la legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”, art. 29 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relative a contributi per le imprese vivaistiche) e al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID -19, ha stabilito di concedere contributi alle imprese agricole aventi sede nel territorio regionale che realizzano interventi di ammodernamento aziendale a copertura, fino ad un massimo del 50%, delle spese sostenute per l'acquisto di macchine e attrezzature innovative.

Il presente bando pubblico stabilisce pertanto le modalità per la concessione dei contributi fondo perduto alle imprese agricole, come meglio definite all'art. 3.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare istanza di concessione dei contributi a fondo perduto, previsti dal presente bando pubblico, le imprese agricole in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Al momento della presentazione della domanda:

- a) essere un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ossia prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) essere iscritta al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del Regolamento (UE) 2031/2016, ove previsto;
- c) avere nel territorio della Regione Lazio una sede operativa;
- d) essere in possesso del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/1999, costituito ed aggiornato, sul sistema informativo SIAN dal quale risulta “agricoltore in attività “e sia rilevabile il possesso di un orientamento tecnico produttivo (OTE) ascrivibile all'attività di produzione florovivaistica;

- e) non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette;

Prima della formale concessione del contributo pubblico tramite trasmissione dell'atto di impegno al beneficiario:

- f) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- a) non avere ottenuto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in adesione al presente bando pubblico oppure, in caso contrario, gli aiuti di stato ricevuti in esenzione ai fini della valutazione del cumulo;
- b) non essere destinatari, né in quanto impresa né per mezzo del legale rappresentante o degli altri soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (relativi alla verifica antimafia), di alcun provvedimento di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Ai fini della concessione dell'aiuto, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Articolo 4 – Interventi e spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di nuove macchine e attrezzature innovative, destinate alle attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, che apportino miglioramenti in almeno uno degli ambiti elencati nel successivo paragrafo.

Ambiti di intervento

- Connettività: capacità dei dispositivi di trasmettere dati in tempo reale, agevolando monitoraggio, tracciabilità e gestione remota delle attività;
- Efficienza energetica: riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, a favore della sostenibilità ambientale;
- Automazione e robotica: utilizzo di sistemi autonomi o semi-autonomi che riducono il lavoro manuale. Esempi: trapiantatrici, impianti di semina automatizzati, sistemi di irrigazione automatica, attrezzature per la gestione della crescita delle piante;
- Precisione operativa: impiego di tecnologie che consentono interventi mirati, come quelle utilizzate nell'agricoltura di precisione;
- Sicurezza e comfort per l'operatore: dotazioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, come cabine ergonomiche o sistemi di sicurezza avanzati;
- Multifunzionalità: attrezzature in grado di svolgere più operazioni in un'unica fase. Esempi: macchine compatte multifunzionali, caricatori, transpallet, carrelli d'irrigazione, forche per pallet, pinze per vasi;
- Riduzione dell'impatto ambientale: soluzioni che limitano l'uso di fitofarmaci, acqua o combustibili.

Ai fini del presente bando, sono innovativi gli investimenti correlati alle seguenti tipologie di spesa, in grado di generare i seguenti benefici.

Tipologie di spese ammissibili

1. Digitalizzazione

- a) Investimenti che prevedano l'utilizzo di software gestionali, sensori, piattaforme digitali e tecnologie 4.0.
- b) *Software gestionali 4.0*: monitoraggio delle attività aziendali, gestione delle risorse, analisi dati storici, integrazione con IoT e IA.
- c) *Sensori e IoT*: dispositivi per la raccolta di dati ambientali e tecnici (umidità, temperatura, consumi, prestazioni).
- d) *Piattaforme digitali e cloud*: aggregazione dei dati, dashboard intuitive, automazioni (es. irrigazione intelligente), supporto decisionale con IA.

Benefici:

- Maggiore efficienza operativa e riduzione dei costi
- Miglioramento della qualità e produttività
- Tracciabilità dei processi e certificazione

2. Compatibilità ambientale

- a) Tecnologie volte al risparmio delle risorse naturali e alla riduzione degli impatti ambientali.
- b) Risparmio idrico: irrigazione di precisione, riutilizzo di acque reflue/piovane, monitoraggio con droni e telerilevamento.
- c) Riduzione di fitofarmaci e chimici: agricoltura di precisione, nebulizzazione intelligente, trattamenti elettrostatici.

Benefici:

- Minore inquinamento di suolo e falde
- Utilizzo più efficiente delle risorse

3. Ammodernamento del parco macchine

- a) Sostituzione di macchinari obsoleti con modelli più moderni, performanti e sostenibili. Sono ammesse solo le sostituzioni che comportano un aumento minimo del 25% della capacità produttiva, intesa come resa o quantità lavorata.
- b) L'introduzione di tecnologie significativamente diverse o di nuove dotazioni per la sicurezza.
- c) Un miglioramento ambientale: risparmio energetico o riduzione delle emissioni.

Non si considera sostituzione semplice (e quindi non è ammissibile) l'acquisto di un nuovo macchinario con medesime funzioni rispetto al precedente, a meno che quest'ultimo non abbia almeno **10 anni** di età e il nuovo macchinario sia stato introdotto nel catalogo del fornitore **da non più di tre anni** (dato da indicare nel preventivo).

Spese generali

Sono ammissibili le spese generali strettamente connesse all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature, come compensi per professionisti e consulenti.

Tetto massimo ammissibile: 6% del valore dell'investimento.

Ragionevolezza della spesa

Sono ammissibili a contributo pubblico le spese sostenute per interventi ammissibili per le quali sia dimostrata la ragionevolezza dei costi. Per la dimostrazione della ragionevolezza deve essere utilizzato obbligatoriamente l'applicativo "Determina il prezzo massimo della tua macchina

agricola”, conforme alla metodologia approvata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024, sulla base dei quali sono calcolati i relativi costi di riferimento. L’applicativo è disponibile al presente link: [SDPM - Calcolo Quotazione Lazio](#).

Nel caso di beni non presenti nell’applicativo, il beneficiario dovrà presentare almeno tre preventivi comparabili, corredati da:

- Dati della ditta (ragione sociale, P.IVA/C.F., iscrizione CCIAA, indirizzo e contatti)
- Numero e data dell’offerta
- Descrizione dettagliata del bene
- Prezzo unitario e totale
- Periodo di validità dell’offerta
- Tempi di consegna
- Firma del fornitore

I preventivi devono essere:

- Rilasciati da ditte indipendenti e specializzate
- Comparabili nel contenuto e nel tipo di prodotto
- Competitivi rispetto ai prezzi di mercato
- In concorrenza reale (no collegamenti societari, amministratori, sedi o contatti comuni)

Per le voci di costo relative all’acquisizione di beni per i quali non siano di applicazione le suddette disposizioni recate in ordine ai costi di riferimento o per le quali non sia possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, nella relazione tecnico-economica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 3 e sottoscritta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, diverso dal fornitore del bene e dal richiedente il sostegno, deve essere illustrata la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e nella quale siano descritte in maniera esauriente le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene prescelto non sostituibile o non equiparabile ad altri similari in commercio, in termini di caratteristiche tecniche e/o di prezzo.

Articolo 5 – Disponibilità finanziaria, modalità per la definizione del contributo e agevolazioni previste

L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a € 995.000,00 (novecentonovantacinquemila/00).

Il presente bando prevede la gestione informatizzata delle domande ed è del tipo “a sportello”. L’apertura dell’applicativo per la raccolta delle domande sarà comunicata ufficialmente sul sito della Regione Lazio e la sua chiusura avverrà su disposizione della Direzione competente tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile e comunque entro e non oltre le ore 23.59 del 30 ottobre 2025. Le domande pervenute regolarmente e ritenute ammissibili, saranno valutate e liquidate, a seguito della presentazione della documentazione prevista all’articolo 7 del presente bando pubblico.

Le singole domande saranno istruite in progressione, in base ai tempi di ricezione, senza attendere il completamento della raccolta delle domande di aiuto.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

Il contributo pubblico è pari al 50% delle spese sostenute per la realizzazione degli acquisti previsti all’articolo 4 del presente bando pubblico, fino ad un importo massimo concedibile di € 50.000,00

al netto di IVA. Nel caso in cui le spese sostenute superino l'importo massimo concedibile, la parte eccedente sarà a carico del richiedente.

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse una tantum ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013), così come modificato dal regolamento (UE) 316/2019 e dal regolamento (UE) 2024/3118.

L'ammontare massimo del contributo concesso a ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art. 2, par. 2, del regolamento (UE) 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 10 dicembre 2024, n. 3118, deve rispettare i massimali in base ai quali l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 50.000,00 nell'arco di tre anni precedenti e, pertanto, il contributo ammissibile dovrà tener conto di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. e ii.

Gli aiuti in regime de minimis sono cumulabili con altri aiuti di stato in esenzione, purché non superino l'intensità di aiuto o importi più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al regolamento (UE) 2831/2023 e/o al regolamento (UE) 717/2014, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti sopra richiamati. Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui la concessione è formalmente approvata, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis*.

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda di aiuto

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di aiuto è prevista successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente bando.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal portale regionale al link <https://webapp.regione.lazio.it/vivaismo/> a partire dalla data che sarà ufficialmente comunicata sul sito della Regione Lazio e la cui chiusura avverrà su disposizione della Direzione competente tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile e comunque entro e non oltre le ore 23.59 del 30 ottobre 2025.

L'accesso al portale e la successiva compilazione della domanda di contributo saranno consentiti solo attraverso le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d'Identità Elettronica) o la TS/CNS Carta Nazionale dei Servizi intestate al titolare o rappresentante legale dell'azienda richiedente.

Il richiedente per la presentazione, registrazione e protocollazione della domanda dovrà compilare il modulo online presente sul portale regionale sopra indicato e allegare la documentazione come descritto nel successivo articolo 7.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per soggetto richiedente.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta generazione del relativo codice di registrazione sul portale della Regione Lazio e con la ricezione, all'indirizzo e-mail segnalato nella domanda dal richiedente, delle notifiche di ricezione e protocollazione della stessa. Il richiedente riceverà la notifica di ricezione e registrazione della domanda presentata, con indicazione del codice assegnato e completa dei documenti inseriti in fase di presentazione dall'indirizzo e-mail regionale confermaricezione-noreply@regione.lazio.it e, successivamente alla protocollazione dell'istanza,

riceverà dall'indirizzo florovivaismo-prot@regione.lazio.it il numero di protocollo regionale assegnato.

Il richiedente che intende ritirare o rettificare una domanda già presentata, al fine di presentarne un'altra valida, deve farlo esclusivamente reinserendo l'istanza sul portale regionale, previa comunicazione al seguente indirizzo PEC: agrigualita@pec.regione.lazio.it

L'ultima istanza pervenuta in ordine cronologico annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

I dettagli operativi sulle modalità di presentazione della domanda sono riportati nell'apposito manuale scaricabile all'interno del portale dedicato.

Articolo 7 – Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è resa nella forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nella domanda presentata secondo la procedura telematica descritta al precedente articolo, devono essere dichiarati i seguenti elementi obbligatori:

Alla data di presentazione della domanda:

- a) essere un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ossia prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) essere iscritta al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del Regolamento (UE) 2031/2016, ove previsto;
- c) avere nel territorio della Regione Lazio una sede operativa;
- d) essere in possesso del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/1999, costituito ed aggiornato, sul sistema informativo SIAN dal quale risulta "agricoltore in attività" e sia rilevabile il possesso di un orientamento tecnico produttivo (OTE) ascrivibile all'attività di produzione florovivaistica;
- e) non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette.

Prima della formale concessione del contributo pubblico tramite trasmissione dell'atto di impegno al beneficiario:

- f) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- g) non avere ottenuto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in risposta al presente bando pubblico oppure, in caso contrario, gli aiuti di stato ricevuti in esenzione ai fini della valutazione del cumulo;
- h) essere oppure no un "impresa unica", così come definita all'articolo 2 del presente bando pubblico;
- i) non essere destinatari, né in quanto impresa né per mezzo del legale rappresentante o degli altri soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (relativi alla verifica antimafia), di alcun provvedimento di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e anche in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al regolamento (UE) 2831/2023 e/o al regolamento (UE) 717/2014:

- la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti sopra richiamati

oppure

- il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, da specificare nella domanda, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti sopra richiamati.

Nella domanda inoltre dovrà essere inserito il piano degli interventi, con i relativi costi, che si intende sostenere per l'acquisto dei macchinari o attrezzature innovative, definiti in base al paragrafo sulla ragionevolezza della spesa di cui all'articolo 4.

La domanda di aiuto deve essere corredata dai seguenti documenti:

- relazione tecnica che descriva tutti gli elementi progettuali dell'investimento (con la specifica dei macchinari o attrezzature innovative che si intendono acquisire) per il quale si richiede il contributo e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, nonché le modalità utilizzate per la dimostrazione della ragionevolezza delle varie voci di spesa nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 4. La relazione dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente bando e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, diverso dal fornitore del bene e dal richiedente il sostegno;
- copia della documentazione attestante la congruità delle spese sostenute secondo le modalità previste all'articolo 4 del presente bando;
- qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica dovrà dichiarare l'elenco delle imprese collegate (controllate o controllanti) e presentare le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.R.P. 445/2000) circa il rispetto del massimale di € 50.000,00 di aiuti concessi in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii (allegato 1 del presente Bando);
- autodichiarazione di insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nei confronti dell'impresa, del rappresentante legale e dei soggetti indicati all'art. 85 "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia" del D.Lgs.159/2011. L'autodichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 5 del presente Bando

Per ciascuna impresa richiedente è ammissibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Qualora risultino inviate più di una domanda per lo stesso soggetto richiedente, sarà considerata l'ultima istanza pervenuta in ordine cronologico, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Articolo 8 – Istruttoria

La Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste definisce la procedura e l'organizzazione interna per l'istruttoria delle domande di aiuto in applicazione della D.G.R. n. 960 del 21/12/2021 recante "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)".

Le domande saranno valutate nell'ordine cronologico di registrazione attraverso la procedura telematica, in termini di data e ora definita al minuto.

L'istruttoria delle domande correttamente presentate dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è volta a verificare:

- il rispetto delle modalità di presentazione delle domande previste dal presente bando;
- la completezza della domanda, ovvero la presenza dei documenti obbligatori stabiliti dall'articolo 7 del presente bando;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti all'articolo 3 del presente bando;
- la ragionevolezza dei costi dichiarati per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature innovative, così come dettagliati all'articolo 4 del presente bando;
- il rispetto del massimale di € 50.000,00 di aiuti concessi in regime *de minimis* in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 10 dicembre 2024, n. 3118, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- il cumulo con altri aiuti di stato verificando se le medesime spese siano state già finanziate attraverso altri bandi o finanziamenti pubblici.

Fatta salva l'obbligatorietà di presentare la domanda di aiuto solo attraverso la compilazione del format online, per i documenti definiti all'articolo 7 del presente bando l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni a norma della legge 241/1990 e ss.mm. ii..

La Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvede a determinare e pubblicare:

- l'elenco delle domande ammesse e finanziabili, con indicazione dell'importo concesso sulla base degli acquisti ritenuti ammissibili, del CUP e del codice COR;
- l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle motivazioni della non ammissibilità;
- l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo o in quanto annullate o sostituite dalla presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti l'approvazione degli elenchi di cui sopra, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale al link <https://www.regione.lazio.it/impres/agricoltura>. La pubblicazione sul BUR di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, così come dichiarato in domanda.

Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, saranno istruite le ulteriori domande pervenute fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata, sempre rispettando l'ordine cronologico di presentazione attraverso la procedura telematica, in termini di data e ora definita al minuto

Articolo 9 – Cause di non ammissibilità

In base alle verifiche istruttorie effettuate secondo quanto stabilito all'articolo 9 del presente bando, non sono considerate ammissibili le domande:

- trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito all'articolo 6 del presente bando;
- presentate da un soggetto diverso dal rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente;
- prive dei documenti obbligatori previsti dal presente bando;
- che non abbiano superato positivamente le verifiche istruttorie definite all'articolo 8 del presente bando.

Articolo 10 – Obblighi del beneficiario e modalità di erogazione del contributo

Tutti i beneficiari, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissibilità della domanda di aiuto sul BUR, ai fini dell'erogazione del pagamento devono adempiere ai seguenti obblighi:

1. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
2. inviare all'indirizzo PEC agriqualita@pec.regione.lazio.it, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, l'atto di impegno sottoscritto dal rappresentante legale o titolare dell'impresa utilizzando il modello allegato 2 al presente bando con il quale si impegna, pena la revoca del contributo, a:
 - fornire ulteriore documentazione relativa alla domanda presentata eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;
 - curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e del fascicolo di domanda per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al completamento dell'operazione, salvo diverse disposizioni derivanti da regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
 - dare evidenza del sostegno ricevuto ai sensi del presente bando collocando almeno un poster di formato minimo A3, con le informazioni sull'operazione e i loghi di riferimento della Regione Lazio e del Fondo Sviluppo e Coesione, e riportando i loghi su eventuale materiale informativo/promozionale; il poster dovrà contenere le principali informazioni sull'operazione (titolo, descrizione, obiettivi, risultati), indicare il sostegno finanziario ricevuto; essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico; le caratteristiche del poster sono indicate nell'allegato 4 del presente bando;
 - assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ii nella gestione delle somme trasferite;
 - consentire ed agevolare tutti i controlli e le verifiche da parte delle strutture regionali competenti, rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell'operazione e del contributo concesso, e a trasmettere tempestivamente, in maniera formale, tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio;

3. inviare all'indirizzo PEC agrigualita@pec.regione.lazio.it entro e non oltre entro 90 giorni dalla data di ricezione tramite PEC dell'atto di impegno, salvo proroghe:

- evidenza fotografica del poster e delle eventuali altre azioni di comunicazione al pubblico effettuate circa l'aiuto ricevuto ai sensi del presente bando;
- le fatture e relative quietanze di pagamento degli acquisti effettuati.

Nel caso in cui l'atto di impegno e/o le evidenze fotografiche e/o le fatture quietanzate non siano pervenuti entro i termini sopra indicati, sarà inviata via PEC al beneficiario apposita diffida per l'invio entro e non oltre dieci giorni. Trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di revoca del contributo.

La liquidazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, così come dichiarato nella domanda di aiuto, a seguito della presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ed a seguito del controllo positivo sulla regolarità contributiva.

La Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste con apposito provvedimento definisce la procedura e l'organizzazione interna per la liquidazione delle domande di aiuto in applicazione della D.G.R. n. 960 del 21/12/2021 recante "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)".

Realizzazione degli interventi

I beneficiari dovranno realizzare gli investimenti previsti e approvati così come riportati nell'atto di impegno.

Gli investimenti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 90 giorni dalla ricezione tramite PEC dell'atto di impegno.

Il periodo di eleggibilità della spesa sostenuta decorrerà a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e in accordo con quanto approvato dall'atto di impegno.

Atto di impegno

Il beneficiario deve trasmettere l'atto di impegno firmato entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione di ammissibilità. In caso di inadempimento, è prevista una diffida con 10 giorni di tempo per regolarizzare.

Devono essere rispettati tutti gli obblighi indicati nel presente bando, inclusi quelli in materia di pubblicità.

Richiesta di pagamento e modalità rendicontazione delle spese sostenute

Le spese devono essere comprovate da fatture (o documenti fiscalmente equivalenti) intestate al soggetto richiedente, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore.

Le fatture e la documentazione fiscalmente equivalente relative agli acquisti per i quali si richiede l'aiuto devono riportare il CUP di progetto.

È ammessa, al momento della domanda, la presentazione di preventivi di fattura; tuttavia, le fatture quietanzate dovranno essere trasmesse entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione di ammissibilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

In caso di ritardo, verrà inviata una diffida con ulteriore termine di 10 giorni. Oltre tale scadenza, sarà avviata la revoca del contributo.

Il pagamento dovrà avvenire **esclusivamente** tramite mezzi tracciabili:

- Bonifico bancario/postale o strumenti equivalenti

Proroghe e adeguamenti tecnici

Nel presente Bando pubblico non sarà consentito presentare richiesta di variante.

Sono ammessi invece adeguamenti tecnici, per i quali non è necessario fare una richiesta di variante; sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Le proroghe per l'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario e per un massimo di sessanta giorni.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro il termine stabilito per l'invio delle fatture e relative quietanze. La struttura competente, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro trenta (30) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Cessione di aziende

Ai fini del presente bando si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto, la successione o qualunque tipo analogo di transazione relativa all'impresa richiedente o beneficiaria:

- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora un'azienda venga ceduta in toto o in parte da un beneficiario a un altro soggetto dopo la presentazione della domanda e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno o del pagamento, è ammesso il cambio di beneficiario qualora: il cedente comunichi, entro il termine di 45 giorni, all'amministrazione regionale l'avvenuta cessione dell'azienda e il cessionario comunichi, entro il medesimo termine di 45 giorni, l'intendimento di subentrare nella domanda di sostegno assumendone obblighi e vantaggi.

Il subentro potrà essere ammesso solo se il cessionario ha gli stessi requisiti soggettivi previsti dal presente bando e se il cessionario o l'eventuale impresa unica di cui lo stesso potrebbe far parte non superi il plafond di € 50.000,00 di contributi concessi in regime *de minimis* agricolo ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 comprensivo del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 11 - Controlli

La Regione Lazio si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere, anche nell'anno successivo alla liquidazione dell'aiuto, controlli e sopralluoghi in loco, anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare i requisiti previsti nel presente bando ed il rispetto degli impegni assunti. Il beneficiario s'impegna a collaborare con l'amministrazione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente bando.

Nel caso in cui il beneficiario:

- non si renda disponibile ai controlli in loco;
- non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo;

- non risulti possedere i requisiti per l'accesso alle agevolazioni;
- non risulti aver rispettato gli impegni assunti;

si procederà alla decadenza d'ufficio dall'aiuto con conseguente revoca del contributo.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo regionale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione del presente intervento.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del presente avviso saranno solo quelli di coloro che faranno relativa domanda. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis).

La Regione Lazio, in esecuzione del presente avviso, tratterà i dati personali dei legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.




TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:
telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
modulo di contatto disponibile alla seguente url:
<https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
e-mail: urp@regione.lazio.it
PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.



CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);
- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);
- Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);
- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);
- Dati relativi all’ubicazione;
- Dati relativi alla salute;
- Altro (dati patrimoniali e reddituali).



LIBERTA’ O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente avviso.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all’avviso, presa in carico dell’istanza, istruttoria, l’accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria.



Base giuridica

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla valutazione delle domande in risposta al presente avviso.

pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy); il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.

La base giuridica del trattamento si identifica, altresì nella Legge regionale 14 aprile 2025, n.4 nonché nel presente Bando pubblico

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.



In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.



I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione

Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i richiedenti e la Regione.

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI



Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI



Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (1); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento delle valutazioni del presente avviso, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non risultassero idonei, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei richiedenti saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché

(¹) Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.



RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Articolo 13 – Pubblicazione e informazioni

Il presente Bando pubblico è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e potrà essere diffuso anche tramite canali partner.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti in merito al presente Bando è possibile scrivere a: lmargaritelli@regione.lazio.it.

Allegati

Allegato 1 Autodichiarazione aiuti *de minimis* per eventuali imprese controllate/controllanti;

Allegato 2 Atto di impegno

Allegato 3 Modulo relazione tecnica

Allegato 4 Fac simile targa/poster informazione finanziamento

Allegato 5 Autodichiarazione per comunicazione antimafia



Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il richiedente:

SEZIONE 1 - Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 - Anagrafica del dichiarante					
Il legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In relazione a quanto previsto dall'Avviso di seguito indicato:

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR

(scegliere SEMPRE una delle due opzioni)

- Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, e ss.mm.ii. (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e ss.mm.ii. (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/9 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.



Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura
- Regolamento n. 2023/2832 «de minimis» SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A - Natura dell'impresa

(scegliere SEMPRE una delle tre opzioni)

Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.

Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sezione A dell'Allegato I).



Sezione B - Rispetto del massimale

Nota: a decorrere dal 1° luglio 2020, è stato abolito l'obbligo di presentazione, da parte del richiedente, dell'autocertificazione in ordine agli aiuti de minimis di cui ha beneficiato nel triennio di riferimento. L'indicazione era precedentemente necessaria al fine di verificare il rispetto della soglia massima di aiuti ottenuti fissata dai regolamenti comunitari, soglie massime² la cui osservanza viene da tale data operata d'ufficio dall'Ente concedente a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

L'impresa richiedente è comunque invitata a verificare gli aiuti "de minimis" già attribuiti alla stessa nonché alle altre imprese facenti parte dell'impresa unica, accedendo alle sezioni trasparenza dei diversi registri nazionali d'iscrizione degli aiuti "de minimis", ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN³ e SIPA⁴: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

1) Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento:

(scegliere **SEMPRE** una delle due opzioni)

1.1 non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda;

1.2 è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda e gli aiuti in regime «de minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «de minimis»	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto ⁵	Operazione intercorsa ⁶	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa Rappresentata ⁷
1						
2						
3						

2) Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato, ha fruito e/o ha dichiarato ai fini fiscali i seguenti aiuti cd. Automatici o semi-automatici¹⁰ in regime «de minimis» che non sono ancora stati registrati in RNA, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

² Dettagliate nella prima pagina e nella Sezione B dell'Allegato I.

³ Acronimo di "Sistema Informativo Agricolo Nazionale", registro all'interno del quale vengono inseriti gli aiuti concessi al settore agricolo, forestale e delle zone rurali.

⁴ Acronimo di "Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura", registro all'interno del quale vengono inseriti gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

⁵ Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «de minimis» indicato in tabella.

⁶ Indicare la tipologia di operazione intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

⁷ Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I - Sezione B).

⁸ Per il concetto degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).



(Compilare solo se ricorre il caso)

(aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «de minimis»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione ⁹	Anno dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali ¹⁰	Importo dell'aiuto «de minimis»
1					
2					
3					

Sezione C - settori in cui opera l'impresa

(compilare SEMPRE una delle due sotto-sezioni)

(Se è stato indicato che la dichiarazione è resa per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, compilare SEMPRE la seguente sotto-sezione 1)

1. Che l'impresa rappresentata opera nel settore della produzione primaria¹¹ di prodotti agricoli e che

(selezionare il caso che ricorre)

- opera anche in settori economici esclusi¹², tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- opera anche in settori economici esclusi¹³, e NON dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- opera solo nei settori economici ammissibili;

(Se è stato indicato che la dichiarazione è resa per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, compilare SEMPRE la seguente sotto-sezione 2)

2. Che l'impresa rappresentata:

(selezionare il caso che ricorre)

- opera anche in settori economici esclusi¹⁴, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- opera anche in settori economici esclusi¹⁵, e NON dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
- opera solo nei settori economici ammissibili;

⁹ Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «de minimis».

¹⁰ Indicare l'anno della dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «de minimis».

¹¹ anche se non in maniera esclusiva né prevalente.

¹² ad es. attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura (vedere allegato sezione C dell'Allegato I).

¹³ Vedi precedente nota 13.

¹⁴ ad es. attività di produzione primaria di prodotti agricoli (in quanto ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 - «de minimis» agricolo, ma non ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 - «de minimis» generale).

¹⁵ Vedi precedente nota 14.



Sezione D - condizioni di cumulo

(selezionare il caso che ricorre)

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» presentati in questa domanda l'impresa richiedente **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» presentati in questa domanda l'impresa richiedente ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione (n° e data)	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹⁶	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Massima applicabile (%)	Applicata (%)	
1							
2							
TOTALE							

¹⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/2014) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.



ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il registro RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

Nel caso di istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, la **verifica del rispetto del massimale si acquisisce tramite il registro** e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *de minimis*. Dato però, che ai fini dell'applicazione dei regolamenti *de minimis*, le Amministrazioni concedenti sono tenute a verificare - prima di procedere alla concessione dell'aiuto *de minimis* - una serie di informazioni che non sono contenute in RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, l'Amministrazione regionale ha predisposto, a partire dal 2020, un modello di dichiarazione *de minimis* che attesti le predette informazioni non rinvenibili, totalmente o parzialmente, nel registro. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto *de minimis*.

Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (UE) *de minimis*, n. 2023/2831 *de minimis* generale, n. 2023/2832 *de minimis* SIEG, e n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, il **periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale, per i predetti regolamenti, non è più definito in termini di esercizio finanziario, bensì di arco di tre anni.**

Anche nel registro RNA è stato effettuato l'adeguamento per l'attuazione dei sopra richiamati nuovi regolamenti (UE) *de minimis* adottati per il settore generale e per il SIEG, al fine di consentire le attività di registrazione e controllo a valere sui predetti regolamenti europei.

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime *de minimis*, si ricorda che un nuovo aiuto *de minimis* potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento *de minimis* applicato (arco di tre anni o esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Di seguito le soglie e i periodi di riferimento disciplinati dai regolamenti (UE) n. 2023/2831, n. 1408/2013 e n. 2024/3118:

Regolamento (UE) "de minimis"	Soglia massima nel triennio di riferimento	Periodo di riferimento
n. 2023/2831 aiuti in "de minimis" c.d. generale o ordinario.	Euro 300.000,00	Tre anni (calcolati, a ritroso, dalla data della concessione dell'aiuto)
n. 1408/2013 e n. 2024/3118 - aiuti nel settore agricolo (attività primaria)	Euro 50.000,00	Tre anni (calcolati, a ritroso, dalla data della concessione dell'aiuto)

Regolamenti (UE) *de minimis* in vigore: Regolamento n. 2023/2831 «*de minimis*» generale; Regolamento n. 2013/1408, Regolamento n. 2024/3118 «*de minimis*» nel settore della produzione agricola primaria; Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca e acquacoltura; Regolamento n. 2023/2832 «*de minimis*» SIEG.



Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*». A ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.

Si ricorda, altresì, che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello *de minimis*, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento *de minimis* generale n. 2023/2831.

Sezione A: Come individuare il beneficiario - Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel periodo di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«*Impresa unica*»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si precisa che per gli aiuti *de minimis* SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l'ultimo periodo dell'articolo 2, paragrafo 2 statuisce: "Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un'impresa unica ai sensi del presente regolamento".

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il periodo temporale è costituito dall'arco di tre anni.



Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «*de minimis*» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «*de minimis*» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «*de minimis*» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** rientranti nella casistica sopra descritta del cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.



Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'impossibilità di registrazione degli aiuti «*de minimis*» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «*de minimis*» determina l'illegittimità della fruizione.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «*de minimis*», ma non ancora registrati in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 2023/2831/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura solo nel caso specifico in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

I presenti aiuti «*de minimis*», concessi per specifici costi ammissibili, possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un contributo in esenzione (ex Reg. (UE) 651/2014). L'intensità massima per quell'incentivo era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà riportare le due intensità di aiuto (intensità di aiuto massima applicabile = 20%; intensità di aiuto applicata = 15%) nonché l'importo concesso con



riguardo alla voce di costo del costo o del progetto (300.000,00 euro). Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà quindi ottenere un ulteriore contributo in «*de minimis*» ex Reg. (UE) 2023/2831 pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un contributo in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia il contributo effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondenti a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore contributo, in «*de minimis*», pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Allegato 2



REGIONE
LAZIO



ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____, con sede legale situata in Via
_____ comune di _____, CUAA _____

Titolare dell'intervento a valere sul Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese agricole colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID -19 di cui alla legge regionale n. 25/2020, art. 3, comma 17, come modificata dalla legge regionale n.4/2025, art.29, ai fini di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, finanziato con le risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 secondo quanto previsto da:

- la legge regionale n. 25/2020, art. 3, comma 17;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 782 del 29/09/2022 recante "L.R. n. 25/2020. Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID.";
- la legge regionale n.4/2025, art.29

CUP dell'intervento:

Premesso che:

- il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PSC Lazio, di cui alla D.G.R. 960 del 21/12/2021 e ss.mm.ii, definisce le condizioni per il sostegno dell'intervento oggetto del presente atto di impegno;
- con determinazione n. _____ la Regione Lazio ha approvato il bando per la concessione dei contributi al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID e lo schema di atto di impegno che il rappresentante legale del beneficiario deve sottoscrivere ed inviare all'ufficio competente al fine di ottenere il contributo regionale;

consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni previste dalle disposizioni regionali di riferimento

SI IMPEGNA

pena la revoca o la non erogazione del contributo richiesto e concesso dalla Regione Lazio

- a fornire ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;
- a curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e del fascicolo di progetto per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre

successivo al completamento dell'operazione, salvo diverse disposizioni derivanti da regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

- a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti ai sensi della legge regionale n. 25/2020, art. 3, comma 17, dando evidenza del sostegno ricevuto collocando almeno un poster di formato minimo A3, con le informazioni sull'operazione e i loghi di riferimento della Regione Lazio e del Fondo Sviluppo e Coesione, e riportando i loghi su eventuale materiale informativo/promozionale; il poster dovrà contenere le principali informazioni sull'operazione (titolo, descrizione, obiettivi, risultati), indicare il sostegno finanziario ricevuto; essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico;
- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. nella gestione delle somme trasferite;
- a consentire ed agevolare tutti i controlli, le verifiche da parte delle strutture regionali competenti rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell'operazione e del contributo concesso, e a trasmettere tempestivamente, in maniera formale, tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio;
- a rinunciare ad ogni altro finanziamento/incentivo pubblico proveniente da normative regionali, statali e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili cofinanziate attraverso il Piano e a non a richiedere contributi per lo stesso intervento nell'ambito di altri programmi che utilizzano fondi statali e regionali;
- a sostenere le spese conformemente al diritto applicabile;
- a farsi carico di rispettare i tempi e le modalità per la presentazione della documentazione prevista dal bando;
- a restituire eventuali contributi non spettanti;
- a restituire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, in caso di revoca del contributo concesso ovvero in caso di recupero da parte della Regione Lazio delle somme già versate.

FIRMA digitale del Legale Rappresentante



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Allegato 3

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese agricole colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID -19 di cui alla legge regionale n. 25/2020, art. 3, comma 17, come modificata dalla legge regionale n.4/2025, art.29, ai fini di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante

MODULO RELAZIONE TECNICA

Anagrafica richiedente

Ragione sociale	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Mail	
PEC	
CUAA	
RUOP	

Anagrafica Tecnico sottoscrittore

Nome e cognome	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Mail	
PEC	
Albo e numero (se richiesto)	

STATO DI FATTO

Descrizione del beneficiario

Descrivere brevemente il soggetto proponente sviluppando la trattazione mediante i punti sotto indicati:

- *forma e composizione societaria;*
- *breve storia dell'impresa;*
- *campo di attività, competenze tecniche;*
- *obiettivi strategici, posizionamento, prospettive di sviluppo;*

Unità locale/i destinataria/e dell'intervento

Descrivere la/le nuova/e unità locale/i destinataria/e dell'investimento in termini di attività che si andranno a svolgere, principali processi (produttivi) che verranno implementati, caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti (ove applicabile. Oltre a quanto indicato sopra, nel caso l'intervento insista su una o più unità locali esistenti, illustrare: a) lo stato dell'arte delle attività ante intervento, con particolare riferimento alla consistenza aziendale utilizzata a finalità produttiva

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Descrizione generale del progetto di investimento

Questa parte della relazione deve essere utilizzata per fornire una descrizione più ampia dell'iniziativa

Elementi caratterizzanti il progetto di investimento

Questa parte della relazione deve essere utilizzata per esplicitare nel dettaglio le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento.

Innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto

Capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera

Capacità del progetto di aumentare almeno del 25% l'attuale capacità produttiva, intesa come resa o quantità lavorata

Sostenibilità ambientale del progetto in termini di incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; minimizzazione degli impatti ambientali e dell'utilizzo di fitofarmaci.

Tempistica di realizzazione dell'intervento

Definire il calendario dei lavori circostanziato per le attività di lavoro previste per la realizzazione degli interventi, con espressa indicazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori.

Indicare l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l'eventuale avviamento dell'investimento, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri, ecc. sono già stati ottenuti ed eventualmente quali passaggi amministrativi dovranno essere intrapresi successivamente alla realizzazione delle opere con relativa stima dei tempi necessari.

RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 4) del bando la ragionevolezza della spesa può essere dimostrata alternativamente da:

1. Costo di riferimento acquisito attraverso applicativo Informatore Agrario disponibile al link <https://sdpm.informatoreagrario.it/lazio/calcs>
2. Preventivi acquisiti da fornitori
3. Preventivo acquisito da fornitore/produttore unico

A cura del tecnico va redatta la presente scheda corredata di tutti gli allegati previsti dal citato art.4. (copia rilasciata da applicativo, copie preventivi fornitori, relazione di unicità a cura del tecnico).

SCHEDA RIEPILOGATIVA INVESTIMENTI PREVISTI						
	Da Informatore Agrario	Preventivi da ditte specializzate			Prezzo unico	Motivazioni scelta
DESCRIZIONE BENE DA ACQUISTARE	Prezzo d'acquisto da costi di riferimento	Preventivo 1	Preventivo 2	Preventivo 3	Unicità del prodotto da acquistare	Specificare sinteticamente i motivi della scelta
	<i>Allegare copia rilasciata da applicativo</i>	<i>Allegare preventivo</i>	<i>Allegare preventivo</i>	<i>Allegare preventivo</i>	<i>Allegare preventivo e relazione unicità dettagliata</i>	<i>Prezzo più vantaggioso,</i>
	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	
	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	
	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	
	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	
	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	
	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	
	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	
	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	
	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	
	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	
	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	Nome fornitore	

	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	
--	--------	--------	--------	--------	--------	--



REGIONE
LAZIO



Allegato 4

TARGA ESPOSITIVA

La targa espositiva permanente per opere pubbliche deve essere di dimensioni significative e apposta nell'edificio/area oggetto di intervento, in uno spazio visibile alla cittadinanza.

La targa su sfondo bianco, illustrata a colori, di dimensioni minime A3, deve riportare:

- ✓ l'inserimento della dicitura *“Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC (delibera CIPESS n.29/2021) e l'evidenziazione della banda loghi riportante il Piano Sviluppo e Coesione con l'emblema della Repubblica Italiana e della Regione Lazio;*

Format della targa espositiva permanente di un intervento cofinanziato nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio.

Esempio di targa di un intervento cofinanziato con risorse FSC nel Piano Sviluppo e Coesione

		REGIONE LAZIO	
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO			
INTERVENTO COFINANZIATO CON RISORSE FSC			
AREA TEMATICA «.....»			
Denominazione Beneficiario “Titolo del progetto/attività”			
Breve descrizione del progetto/attività realizzata			



Allegato 5

Autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva

(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ Prov. di _____ il gg/mm/aaaa, residente a _____
Prov. _____ in via/piazza _____ in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ C.F. _____ P.IVA
_____ con sede in _____ Prov. di _____ in via/piazza

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei confronti dell'impresa, del/della sottoscritto/a e dei soggetti indicati all'art. 85 (da individuare in relazione al tipo di impresa o società secondo le previsioni dell'articolo 85 trascritte in calce al presente modulo) di seguito riportati **NON SUSSISTONO** le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):

NOME	COGNOME	LUOGO DATA nascita	e di	CODICE FISCALE	RUOLO RIVESTITO ai sensi dell'art. 85

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nei limiti indicati dalla informativa contenuta all'art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con la determinazione del direttore della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo n. G06918 del 8 giugno 2021.

Luogo e data

In fede
Firma leggibile del/della dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In calce sono riportati i contenuti degli articoli 85 e 67 del D.Lgs. 159/2011

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante



Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza^{1 2} in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

....”

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica

¹ Per **socio di maggioranza** si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

² **Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica** il requisito deve essere posseduto anche dai seguenti soggetti di tale persona giuridica:

- i legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo;
- da tutti i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c., dal sindaco effettivo, nonché dai componenti dell'organo di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsti;
- dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con unico socio.



amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.